



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

36^a seduta: martedì 22 gennaio 2019

Presidenza del vice presidente RIPAMONTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTTO ed altri. – *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*

(622) PATRIARCA ed altri. – *Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 594 e 622, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Avverto che sono stati presentati – e che verranno allegati agli atti della seduta odierna – 25 emendamenti al disegno di legge n. 594, adottato quale testo base, che si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 594**Art. 1****1.1**

CASTALDI, CROATTI, LANZI

All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «lavoratori e per i produttori», sopprimere la seguente: «marginali»;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) area economicamente svantaggiata»: area caratterizzata da condizioni fisiche, sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali insufficienti a mantenere un livello di vita dignitoso, con disparità di accesso al mercato determinate da regole commerciali scorrette, presenza di oligopoli o restrizioni politiche, nonché dalla presenza di violazioni dei diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti nazionali ed internazionali, ivi compresi i Paesi inclusi nelle liste dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo stilate e periodicamente aggiornate dall'Organizzazione mondiale per la cooperazione allo sviluppo (OCSE);»;*

c) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa», con le seguenti: «aree economicamente svantaggiate del pianeta, nella pratica di un modello di economia ispirato alla giustizia sociale, fondato sulla cooperazione, attento alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettoso».

1.2

CASTALDI, LANZI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trasparenza)

1. Le organizzazioni e gli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi sanciti dal Capo II, Titolo II, Parte I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere il comma 4 e, all'articolo 5, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 2.**2.1**

CROATTI, LANZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «preferibilmente in forma collettiva», con le seguenti: «in forma singola o collettiva».

2.2

RIPAMONTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), abrogare le parole: «di norma»;*

b) *alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile», con le seguenti: «nonché di garantire il non utilizzo di lavoro minorile».*

2.3

CROATTI, LANZI

Al comma 1, lettera c), punto 5), sostituire le parole: «di una parte rilevante», con le seguenti: «di quota parte».

2.4

CASTALDI, CROATTI, LANZI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «versato a un produttore, che consente» con le seguenti: «minimo destinato a un produttore, quantificato in modo da consentire»;*

b) *sostituire il punto 1) con il seguente: «1) di erogare un salario adeguato a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie, anche in considerazione delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro;».*

Art. 3.

3.1

CROATTI, LANZI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che», con le seguenti: «gli enti che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, siano costituiti senza scopo di lucro, abbiano un ordinamento interno a base democratica e soddisfino tutti i seguenti requisiti:».

3.2

CASTALDI, CROATTI, LANZI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione, ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi, ovvero producono o trasformano beni nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale integrale;».

3.3

CASTALDI, CROATTI, LANZI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «allo sviluppo economico e sociale», con le seguenti: «alla necessità di uno sviluppo economico e sociale più equo».

Art. 4.**4.1**

VACCARO, LANZI

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «di filiera», inserire la seguente: «integrale».

Art. 5.**5.1**

VACCARO, LANZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La verifica di cui al comma 1, lettera a), può essere svolta direttamente dagli enti di promozione, ovvero da enti di certificazione, purché accreditati e normativamente riconosciuti come tali in Italia o in altri Paesi dell'Unione Europea».

Art. 6.**6.1**

LANZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui al presente articolo costituisce titolo idoneo per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in qualità di Ente del Terzo Settore o di impresa sociale.».

Art. 7.**7.1**

LANZI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) rilascia agli iscritti richiedenti la dichiarazione che attesti l'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6;».

7.2

LANZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis) Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, di cui ai precedenti commi, il Ministero dello sviluppo economico provvede tramite le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 9.**9.1**

CASTALDI, LANZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I prodotti del commercio equo e solidale», inserire la seguente: «realizzati.».

9.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «commerce équitable», inserire le seguenti: «, fairer Handel.».

Art. 10.**10.1**

VACCARO, LANZI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «del commercio equo e solidale», inserire le seguenti: «e degli enti di cui agli articoli 4 e 5».

Art. 11.**11.1**

PATRIARCA, BELLANOVA, Assuntela MESSINA

Sopprimere l'articolo.

11.2

CASTALDI, LANZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità attraverso i quali le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, misure che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nell'osservanza della normativa nazionale e dell'Unione europea, con specifico riferimento al regime degli aiuti de minimis stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011».

Art. 13.**13.1**

CASTALDI, LANZI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) la definizione dei criteri minimi regolanti l'adozione del disciplinare da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4, con specifico riferimento alla disciplina dell'accordo di commercio equo e solidale e ai relativi criteri di valutazione e al sistema sanzionatorio di riferimento.»

13.2

CASTALDI, LANZI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) le modalità e i criteri di erogazione delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 15».

Art. 15.**15.1**

PATRIARCA, BELLANOVA, ASSUNTELA MESSINA

Sopprimere l'articolo.

15.2

CROATTI, LANZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «2018» con la seguente: «2019»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle attività di promozione, sviluppo e controllo delle filiere integrate del commercio equo e solidale.».

Art. 16.**16.1**

PATRIARCA, BELLANOVA, Assuntela MESSINA

Sopprimere l'articolo.

16.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle misure per la promozione e il sostegno di progetti di cooperazione a favore dei produttori operanti in un Paese in via di sviluppo.».
